## REGOLAMENTO (CEE) N. 55/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 gennaio 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Gonsiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni eggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ('), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto.

considerando quanto segue:

## A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1994/92 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (in seguito denominati « anelli esterni », salvo diversa indicazione), di cui al codice NC ex 8482 99 00 (codici Taric 8482 99 00 11 e 8482 99 00 \*91). Con il regolamento (CEE) n. 3263/92 (3) del Consiglio il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi.

## B. Procedura successiva

- Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvi-(2) sorio le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Alcune parti hanno inoltre presentato pareri scritti per comunicare le loro osservazioni sulle risultanze.
- Le parti sono state informate per iscritto in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti pote-

vano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

(4) Le osservazioni presentate dalle parti oralmente e per iscritto sono state prese in considerazione e la Commissione ha debitamente modificato le sue risultanze.

## C. Prodotto in esame, prodotto simile

- L'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure (5) provvisorie si basava sui dati relativi agli anelli esterni finiti, ovvero ai prodotti che possono essere utilizzati immediatamente senza un'ulteriore lavorazione. A questo proposito un esportatore giapponese ha affermato che dovevano essere esclusi dal procedimento gli anelli esterni soltanto sagomati (torniti), che richiedono trasformazioni sostanziali (trattamento termico, rettifica e levigatura) prima di poter essere utilizzati commercialmente.
- La Commissione ha accertato che gli anelli esterni semilavorati sono prodotti grezzi, con caratteristiche fisiche diverse da quelle dei prodotti finiti, che devono essere sottoposti a successive lavorazioni e che hanno caratteristiche e dimensioni di alta precisione. Dato che la successiva trasformazione implica costi relativi molto elevati, agli anelli esterni semilavorati è aggiunto un valore considerevole. È possibile, di conseguenza, effettuare una netta distinzione tra gli anelli esterni semilavorati e quelli finiti. I prodotti semilavorati sono inoltre destinati esclusivamente alla successiva trasformazione, mentre i prodotti finiti sono incorporati nei cuscinetti a rulli conici. Per questi motivi la Commissione ritiene che gli anelli esterni semilavorati non possano essere considerati prodotti simili sotto tutti gli aspetti ai prodotti in esame e che pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, debbano essere esclusi dal procedimento.
- (7) Gli esportatori giapponesi hanno inoltre sostenuto che gli anelli esterni finiti non sono un prodotto distinto rispetto ai cuscinetti a rulli conici completi. La Commissione ha nuovamente preso in esame il rapporto esistente tra anelli esterni e cuscinetti e ha verificato se per trasformare gli anelli in cuscinetti siano necessarie trasformazioni sostanziali e se debbano essere aggiunti altri componenti. Dato che

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 8. (3) GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 1.